



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante: “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante: “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” di seguito: “Codice dei Beni Culturali”;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il: “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21 recante: “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

Visto il D.L.1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” a norma del quale, ai sensi dell’ art. 6 comma 1 Il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”è ridenominato “Ministero della Cultura”;

Visto l’art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare gli artt. 10 e 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

Visto in particolare l’art. 47 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell’interesse culturale dei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’art.12 del Codice;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 88 del 19 novembre 2020 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11 gennaio 2021 di costituzione della nuova Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il decreto di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott.ssa Maria Rita Palumbo Decreto del Segretariato generale n. 345 del 29 marzo 2024 registrato dalla Corte dei Conti in data 09 maggio 2024 al n. 1317;

Vista la nota del 02/07/2024 dell’ Ent Parco Nazionale dei Monti Sibillini con la quale è stata richiesta la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art.12 del citato D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.i. per il bene denominato “**Rifugio Escursionistico**” situato a Fiastra (MC) di seguito descritto, acquisito al ns. protocollo d’Ufficio il 03/07/2024 (prot. n. 2183);

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, ricevuto con nota prot. n. 10312 del 22/08/2024 dal quale si rileva l’**insussistenza dell’interesse storico - architettonico** del bene in esame, proponendo l’adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 comma 2 e 4 del Codice;

Considerato che la suddetta proposta ha evidenziato l’esistenza di tutela paesaggistica e in particolare ha rilevato che “ *l’area su cui insiste l’immobile è sottoposta a tutela paesaggistica in base al Codice: Ex art. 136 comma 1 lettere c) e d) per effetto della D.A.C.R. n. 8 del 23.12.1985 Comprensorio Monti Sibillini, versante Maceratese, e massiccio*



Ministero della Cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

del Monte Nerone – Comprensorio Monti Sibillini, versante Maceratese. Istituito ai sensi della L. 1497/1939. Ex art. 142 comma 1 lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”.

Dato atto che il medesimo parere di cui sopra ha altresì rilevato che: *“Dagli atti d’Ufficio il fabbricato in questione non riveste, attualmente, interesse archeologico. Non si può tuttavia escludere che al di sotto delle attuali superfici di calpestio siano conservati depositi o strutture di importante interesse archeologico. Si richiede pertanto che il progetto di qualsiasi opera che riguardi il sottosuolo venga trasmesso alla Soprintendenza per le eventuali prescrizioni di competenza”;*

Visto il verbale della Commissione del giorno 29/08/2024, dal quale risulta che è stata approvata all’unanimità la proposta di verifica negativa di interesse culturale del bene: *“Rifugio Escursionistico”* situato a Fiastra (MC) formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che il bene:

Denominazione	Rifugio Escursionistico
Comune	Fiastra (MC)
Località	Trebbio
Via	Monte Cogia s.n.c.
Distinto al C.F.	Foglio 44 part. 93
Confinanti al C.F.	Foglio 44 part. 91, 94, 350
Proprietario	Ente Parco Nazionale Monti Sibillini

DELIBERA

Art. 1 il bene denominato **“Rifugio Escursionistico”** come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

Art. 2 il bene, ai sensi dell’art. 12 comma 4, è escluso dall’applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, come altresì da parere, in premessa richiamato, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, con particolare riguardo all’eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E’ inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Segretario Regionale
Dott.ssa Maria Rita Palumbo